



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA
(UPI)**

e

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(ISTAT)**

L'Unione delle Province d'Italia, indicata successivamente come “**UPI**”, con sede in Roma, Piazza Cardelli 4, nella persona del Presidente Dr. Fabio Melilli, domiciliato per la carica presso la suddetta sede

e

l'Istituto nazionale di statistica, indicato successivamente come “**ISTAT**”, con sede in Roma, Via Cesare Balbo 16, nella persona del Presidente Prof. Luigi Biggeri, domiciliato per la carica presso la suddetta sede

Premesso

- che il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 “*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*” attribuisce alle Province il compito di istituire uffici di statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale;
- che il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, all'art. 6. comma 2, prevede che “lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici” settoriali con il Sistema statistico nazionale (Sistan)”;
- che il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, all'art. 12 prevede che “gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativi-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale” e che tali sistemi “operano in collegamento con gli uffici di statistica” in modo da assicurare comunque l'integrazione con il “Sistema statistico nazionale”.
- che il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, all'art 19, comma 1, lettera 1), attribuisce alle Province le funzioni relative alla “raccolta ed elaborazione dati e all'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;
- che l'art. 114 della Costituzione prevede che le Province, in quanto elementi costitutivi della Repubblica “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”;
- che le Province hanno piena autonomia anche relativamente alle funzioni informative e statistiche nei limiti delle disposizioni legislative statali per il “coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”, secondo quanto previsto dall'*art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione*;

- che l'UPI, in quanto associazione rappresentativa delle Province italiane, è chiamata, a norma di statuto, a promuovere e coordinare attività di informazione, consulenza ed assistenza nei confronti delle Province associate;
- che l'ISTAT provvede, in base al d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 *“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”*, all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2; all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonché alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del Programma statistico nazionale; alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale; alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale; alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale.

Considerato

- che le profonde innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni (d.lgs. 322/89, l. 142/90, l.241/90, l.59/97, l.127/97, d.lgs. 112/98, T.U. 267/00, L.Cost. 3/01) evidenziano in modo significativo un maggiore riconoscimento delle autonomie locali e disegnano un nuovo sistema di rapporti più ampio e collaborativo tra le pubbliche amministrazioni, nella prospettiva della trasparenza, dell'efficienza, dell'efficacia e della sussidiarietà;
- che tra l'ISTAT e le Autonomie territoriali vi è consapevolezza della necessità di un riesame delle disposizioni che regolano il Sistema statistico nazionale che tenga conto delle riforme istituzionali in corso, secondo quanto previsto dal documento sui “Principi ispiratori del nuovo Sistema statistico nazionale” approvato nella Conferenza unificata del 4 aprile 2000;
- che al momento solo il 70% delle Province ha costituito uffici di statistica secondo quanto previsto dalla direttiva COMSTAT n. 6 del 1992;
- che le Province, quali enti di governo di area vasta, hanno bisogno continuo di dati ed informazioni aggiornate al fine di svolgere le funzioni ad esse attribuite dalla normativa vigente e quante altre dovessero essere loro conferite dalle riforme istituzionali in corso;
- che l'ISTAT può fornire molte informazioni statistiche utili alle Province e collaborare con esse nella creazione di efficienti uffici di statistica;
- che le Province possono fornire all'ISTAT i dati di cui dispongono ed in particolare quelli relativi ai bilanci ed alla contabilità economica e patrimoniale, al personale, all'ordinamento degli uffici e dei servizi, allo svolgimento delle funzioni amministrative, nonché i dati statistici che provengono dalla collaborazione con gli altri enti del territorio provinciale;

- che alcune Province hanno dato vita, in collaborazione con l'ISTAT, a progetti integrati in campo statistico, che si basano propriamente sulla cooperazione tra diversi livelli istituzionali e che è possibile stabilire dei progetti pilota tra singole Province e l'ISTAT per la realizzazione di esperienze e indagini statistiche di tipo innovativo;
- che tutte le pubbliche amministrazioni devono cooperare per facilitare lo scambio di dati e informazioni anche a livello telematico e per rendere effettivo il principio per cui l'amministrazione è al servizio del cittadino;
- che l'UPI e l'ISTAT hanno già avviato diverse attività di collaborazione in attuazione del Protocollo di intesa stipulato il 21 luglio 1999 e si sono recentemente impegnate allo sviluppo del progetto "Sistema informativo statistico delle Province italiane" e del progetto "100 indicatori per 100 Province".

**Tutto ciò premesso
convengono quanto segue**

Art. 1

Il presente Protocollo di intesa persegue le seguenti finalità:

- a. rafforzare la collaborazione in campo statistico ed istituzionale al fine di favorire il necessario esercizio della funzione statistica nelle Province italiane, attraverso la costituzione e il rafforzamento degli uffici di statistica o, in mancanza, promuovendo il coordinamento della funzione statistica da parte degli uffici apicali delle amministrazioni provinciali, nel rispetto dell'autonomia normativa e organizzativa delle Province;
- b. promuovere forme di raccordo e di collegamento al livello delle associazioni regionali delle Province e degli uffici regionali dell'ISTAT;
- c. definire, di comune accordo, percorsi formativi per il personale delle Province destinato a svolgere compiti statistici;
- d. favorire lo scambio reciproco di dati e di informazioni avvalendosi delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dando continuità ed ulteriore sviluppo alla realizzazione del progetto "Sistema informativo statistico delle Province italiane e del progetto "100 indicatori per 100 Province";
- e. promuovere intese operative finalizzate a consentire agli uffici di statistica delle Province di disporre dei dati individuali, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art.6 del d.lgs. 322/89, dall'art.8 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali nell'ambito del Sistan e dalla direttiva n. 9/2004 del Comstat sull'interscambio dei dati nell'ambito del Sistema;
- f. collaborare dal punto di vista tecnico e metodologico per favorire le attività di raccolta dati delle Province e le elaborazioni statistiche di interesse provinciale, nonché la produzione e la diffusione di informazioni di comune interesse;

- g. promuovere l'adozione di standard e di indicatori statistici per la raccolta dei dati sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi delle Province, anche a partire dagli archivi amministrativi esistenti;
- h. promuovere la realizzazione su scala provinciale di esperienze pilota, centri di eccellenza, indagini statistiche di tipo innovativo, che coinvolgano anche gli altri livelli istituzionali;
- i. promuovere le attività di raccolta e di elaborazione dei dati delle Province anche presso altri enti, al fine di consentire alle Province di assolvere al meglio le funzioni amministrative e i compiti di programmazione di loro competenza.

Art. 2

L'Upi e l'Istat si impegnano a diffondere i contenuti del presente Protocollo e gli obiettivi in esso perseguiti, attraverso iniziative mirate sul piano culturale e informativo.

Art. 3

L'attuazione del presente Protocollo è coordinata da un gruppo paritetico Istat-Upi. Il gruppo, composto da 8 membri che verranno designati dalle parti con reciproco scambio di note, ha il compito di stabilire le azioni conseguenti al presente Protocollo, anche attraverso specifici accordi operativi definendo priorità, modalità, tempi di attuazione e verifiche. Il gruppo sarà integrato di volta in volta dai rappresentanti dell'ISTAT e delle Province direttamente interessate.

Art. 4

Il presente Protocollo, redatto in duplice copia, ha validità triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato per espressa volontà delle parti.

Roma, 2 marzo 2006

Il Presidente dell'Istat
(Prof. Luigi Biggeri)

Il Presidente dell'Upi
(Dr. Fabio Melilli)